



Bruxelles, 16 febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0038 (NLE)**

**6127/16
ADD 10**

**ACP 27
WTO 32
COAFR 36
RELEX 110**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 febbraio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 64 final - Annex 5
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 64 final - Annex 5.

All.: COM(2016) 64 final - Annex 5



Bruxelles, 11.2.2016
COM(2016) 64 final

ANNEX 5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

PROTOCOLLI 1 e 2

PROTOCOLLO 1

**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

Indice

TITOLO I: Disposizioni generali

ARTICOLO

1. Definizioni

TITOLO II: Definizione della nozione di "prodotti originari"

ARTICOLI

2. Requisiti generali
3. Lavorazione o trasformazione di materiali la cui importazione nell'Unione europea è esente da dazi NPF e da contingentamento
4. Cumulo negli Stati partner dell'EAC
5. Cumulo nell'Unione europea
6. Cumulo con altri paesi che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'Unione europea
7. Prodotti interamente ottenuti
8. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
9. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
10. Unità da prendere in considerazione
11. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
12. Assortimenti
13. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali

ARTICOLI

14. Principio di territorialità
15. Assenza di manipolazione

16. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine

ARTICOLI

- 17. Requisiti generali
- 18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
- 19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
- 20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
- 21. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
- 22. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
- 23. Esportatore autorizzato
- 24. Validità della prova dell'origine
- 25. Presentazione della prova dell'origine
- 26. Importazione con spedizioni scaglionate
- 27. Esonero dalla prova dell'origine
- 28. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
- 29. Documenti giustificativi
- 30. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- 31. Discordanze ed errori formali
- 32. Importi espressi in euro

TITOLO V: Cooperazione amministrativa

ARTICOLI

- 33. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare del presente accordo
- 34. Notifica delle autorità doganali

35. Metodi di cooperazione amministrativa
36. Controllo della prova dell'origine
37. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
38. Risoluzione delle controversie
39. Sanzioni
40. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla

ARTICOLO

41. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali

ARTICOLI

42. Revisione e applicazione delle norme d'origine
43. Modifiche del protocollo
44. Allegati
45. Attuazione del protocollo

ALLEGATI

**ALLEGATO I DEL
PROTOCOLLO 1:**

**NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO
DELL'ALLEGATO II**

**ALLEGATO II DEL
PROTOCOLLO 1:**

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O
TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI
AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO
POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO**

**ALLEGATO III DEL
PROTOCOLLO 1:**

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

**ALLEGATO IV DEL
PROTOCOLLO 1:**

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

**ALLEGATO V A DEL
PROTOCOLLO 1:**

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI
PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO
PREFERENZIALE**

**ALLEGATO V B DEL
PROTOCOLLO 1**

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI
PRODOTTI NON AVENTI CARATTERE
ORIGINARIO PREFERENZIALE**

**ALLEGATO V C DEL
PROTOCOLLO 1**

**DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL
FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI
CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE, DA
USARE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CUMULO
SECONDO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 28,
PARAGRAFO 6**

**ALLEGATO V D DEL
PROTOCOLLO 1:**

**DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL
FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON
AVENTI CARATTERE ORIGINARIO
PREFERENZIALE, DA USARE ESCLUSIVAMENTE
AI FINI DEL CUMULO SECONDO IL DISPOSTO
DELL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 6**

**ALLEGATO VI DEL
PROTOCOLLO 1:**

SCHEMA D'INFORMAZIONE

**ALLEGATO VII DEL
PROTOCOLLO 1:**

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

**ALLEGATO VIII DEL
PROTOCOLLO 1**

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

**ALLEGATO IX DEL
PROTOCOLLO 1:**

**PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI
RELATIVE AL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 4
SI APPLICANO DAL 1° OTTOBRE 2015**

**ALLEGATO X DEL
PROTOCOLLO 1**

**MODELLO PER LA COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA**

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "ACP" si intendono gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;
- b) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- d) per "UE" si intende l'Unione europea;
- e) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;
- f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o degli Stati partner dell'EAC nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti nel paese beneficiario, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

Ai fini dei paragrafi precedenti, se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata subappaltata ad un fabbricante, il termine "fabbricante" indica l'impresa che si è avvalsa del subappaltatore.

- h) per "esportatore" si intende qualunque persona fisica o giuridica che esporta merci nel territorio di uno Stato partner dell'EAC o di uno Stato membro dell'Unione europea, purché

sia in grado di provare l'origine delle merci, sia o non sia il fabbricante e svolga o meno in prima persona le formalità di esportazione;

- i) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- k) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per "materiali non originari" si intendono materiali che ai sensi del presente protocollo non sono considerati originari;
- m) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) per "fabbricante" si intende fra l'altro: le imprese minerarie, di fabbricazione o agricole o qualsiasi coltivatore o artigiano;
- o) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o negli Stati partner dell'EAC;
- p) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica di un prodotto finito e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari di paesi terzi oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nell'Unione europea o in uno degli Stati partner dell'EAC;
- q) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- r) per "PTOM" si intendono i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- s) per "dazi convenzionali" si intendono le tariffe della nazione più favorita applicate alle merci importate da paesi terzi; tali dazi convenzionali escludono le sospensioni autonome di dazi e contingenti tariffari OMC;
- t) per "dichiarazione di origine" si intende una dichiarazione rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV;
- u) per "altri Stati ACP" si intendono tutti gli Stati ACP esclusi gli Stati partner dell'EAC;
- v) per "presente accordo" si intende l'Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC, dall'altra.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti generali

1. Ai fini del presente accordo i seguenti prodotti sono considerati originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea a norma dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nell'UE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 8.
2. Ai fini del presente accordo i seguenti prodotti sono considerati originari di uno Stato partner dell'EAC:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato partner dell'EAC a norma dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato partner dell'EAC in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto in tale Stato partner dell'EAC di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell'articolo 8.

ARTICOLO 3

Lavorazione o trasformazione di materiali la cui importazione nell'Unione europea è esente da dazi NPF e da contingentamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i materiali non originari che all'importazione nell'Unione europea sono esenti da dazi doganali in forza dell'applicazione di dazi convenzionali relativi alla tariffa della nazione più favorita a norma della tariffa doganale comune sono considerati materiali originari di uno Stato partner dell'EAC se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1.
2. I certificati di circolazione EUR.1 (alla casella/campo 7) o le dichiarazioni di origine emessi in applicazione del paragrafo 1 recano la seguente dicitura: "Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico UE-EAC".
3. L'Unione europea notifica a cadenza annuale al Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi di cui all'articolo 29 del presente accordo, denominato nel

prosieguo "il Comitato", l'elenco dei materiali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

4. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica:
- a) ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi¹;
 - b) ai materiali classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprendono anche altre linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione di dazi convenzionali relativi alla tariffa della nazione più favorita a norma della tariffa doganale comune.

ARTICOLO 4

Cumulo negli Stati partner dell'EAC

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari di uno Stato partner dell'EAC i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari dell'Unione europea, materiali originari di altri Stati ACP che hanno diritto all'esenzione da dazi e contingentamento all'importazione nell'UE, materiali originari dei PTOM o di altri Stati partner dell'EAC, purché tali materiali siano stati sottoposti in detto Stato partner dell'EAC ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nello Stato partner dell'EAC non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato partner dell'EAC soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP o dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e territori e a norma dell'articolo 28.
3. Per i materiali definiti al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione europea, negli altri Stati partner dell'EAC, negli altri Stati ACP o nei PTOM si considerano effettuate in uno Stato partner dell'EAC se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato partner dell'EAC.

¹ Ai fini dell'applicazione di questo specifico caso di esclusione vigono le norme di origine non preferenziali applicabili alla frontiera dell'Unione europea.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato partner dell'EAC non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario di detto Stato partner dell'EAC soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.

L'origine del prodotto finale è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e a norma dell'articolo 28.

4. L'Unione europea notifica a cadenza annuale al Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito dall'articolo 29 del presente accordo l'elenco dei materiali ai quali non si applicano i cumuli previsti ai paragrafi 1 e 3. Successivamente alla notifica ogni parte pubblica l'elenco secondo le proprie procedure interne.
5. Ai fini dell'applicazione del cumulo tra gli Stati partner dell'EAC, altri Stati partecipanti all'APE e i PTOM, come previsto in altri APE e nella decisione riguardante i PTOM, l'Unione europea e gli Stati partner dell'EAC che forniscono i materiali prestano cooperazione amministrativa agli altri paesi o territori di cui al presente articolo secondo le modalità stabilite al titolo V del presente protocollo.
6. Il cumulo previsto al presente articolo si applica solo a condizione che tutti i paesi e i territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano sottoscritto tra loro un impegno, sul modello dell'allegato X, atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo e comprendente un riferimento all'impiego delle opportune prove dell'origine:
 - i) al fine di attuare e garantire il rispetto del presente articolo;
 - ii) al fine di prestare la cooperazione amministrativa necessaria a garantire la corretta attuazione del presente articolo e delle sue disposizioni sul cumulo sia nei confronti dell'UE sia nelle loro relazioni reciproche;
 - iii) che tali impegni siano stati notificati alla Commissione dell'Unione europea dal segretariato degli Stati partner dell'EAC aderenti all'APE o un altro organismo competente che rappresenti i paesi o territori firmatari dell'impegno.
7. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai prodotti di cui all'allegato IX. In deroga a tale disposizione, il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 ai prodotti di cui all'allegato IX se i materiali utilizzati per la fabbricazione di detti prodotti sono originari, o se la lavorazione o la trasformazione sono eseguite in un altro Stato ACP.
8. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali:
 - a) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari di Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di

partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra²;

- b) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico.

ARTICOLO 5

Cumulo nell'Unione europea

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari dell'Unione europea i prodotti ottenuti sul suo territorio utilizzando materiali originari di uno Stato partner dell'EAC, di altri Stati ACP con i quali l'Unione europea ha in vigore un accordo di partenariato economico o dei PTOM, purché tali materiali siano stati sottoposti nell'Unione europea ad operazioni di lavorazione o trasformazione più complesse di quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell'Unione europea non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'UE soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori cui al paragrafo 1. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali originari utilizzati per la fabbricazione nell'UE.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP con i quali l'Unione europea ha in vigore un accordo di partenariato economico o dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'UE e questi paesi e territori e a norma dell'articolo 28.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati partner dell'EAC, negli altri Stati ACP con i quali l'Unione europea ha in vigore un accordo di partenariato economico o nei PTOM si considerano effettuate nell'UE se i prodotti ivi ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nell'Unione europea non vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'UE soltanto se il valore ivi apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno degli altri paesi o territori. In caso contrario il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o territorio in cui viene apportato il maggior valore in termini di materiali utilizzati per la fabbricazione.

² Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

4. L'origine del prodotto finale è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e a norma dell'articolo 28. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi purché:
- a) tutti i paesi e territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione abbiano concluso una convenzione o un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo e comprendente un riferimento all'impiego delle opportune prove dell'origine;
 - b) l'Unione europea fornisca agli Stati partner dell'EAC, tramite il segretariato dell'EAC, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e gli Stati partner dell'EAC pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che soddisfano le condizioni necessarie.
5. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica ai materiali:
- a) delle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari di Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra³;
 - b) delle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari di Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico.

ARTICOLO 6

Cumulo con altri paesi che beneficiano dell'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'Unione europea

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i materiali originari dei paesi e dei territori:
- a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" del sistema delle preferenze generalizzate⁴;
 - b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime generale del sistema delle preferenze generalizzate⁵;

³ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

⁴ Cfr. articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e i successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

⁵ Cfr. articolo 6 del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e i successivi atti di modifica e

sono considerati materiali originari di uno Stato partner dell'EAC se incorporati in un prodotto ivi ottenuto.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1. Un prodotto nel quale sono incorporati tali materiali, ma che comprenda anche materiali non originari, deve essere oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 8 per essere considerato originario di uno Stato partner dell'EAC.

- 1.1. L'origine dei materiali originari dei paesi o territori in questione è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e territori e a norma dell'articolo 28.
- 1.2. Il cumulo previsto al presente paragrafo non si applica:
 - a) ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi⁶;
 - b) ai materiali classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprendono anche altre linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione dei regimi di cui al paragrafo 1;
 - c) ai prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato per i quali i dazi sono sospesi in conformità alle disposizioni comuni del sistema UE delle preferenze generalizzate;
 - d) ai prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse a seguito della rimozione dall'elenco, di una sospensione temporanea o di clausole di salvaguardia in conformità alle disposizioni comuni del sistema UE delle preferenze generalizzate.
2. Su richiesta di uno Stato partner dell'EAC, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 5, i materiali originari di paesi e territori che beneficiano di accordi o convenzioni che concedono l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'Unione europea sono considerati materiali originari di uno Stato partner dell'EAC. Lo Stato partner dell'EAC presenta la relativa richiesta all'Unione europea che la accoglie secondo le proprie procedure interne. Il cumulo resta in vigore fin tanto che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1.

atti corrispondenti; i materiali che godono di esenzione da dazi in forza del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui agli articoli da 7 a 10 dello stesso regolamento del Consiglio, ma non in forza del regime generale di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento del Consiglio, non sono interessati dalla presente disposizione.

⁶ Ai fini dell'applicazione di questo specifico caso di esclusione vigono le norme di origine non preferenziali applicabili alla frontiera dell'Unione europea.

- 2.1. L'origine dei materiali originari dei paesi o territori in questione è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali o convenzioni tra l'Unione europea e questi paesi e territori e a norma dell'articolo 28.
- 2.2. Il cumulo previsto al presente articolo non si applica:
- a) ai materiali che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato e ai prodotti elencati nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura compreso nel GATT 1994;
 - b) ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi⁷;
 - c) ai materiali classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprendono anche altre linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2;
 - d) ai materiali che in forza di qualsivoglia accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo sono soggetti a misure di tutela e salvaguardia commerciale o a qualsiasi altra misura che neghi a tali prodotti l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE.
3. L'Unione europea notifica a cadenza annuale al Comitato l'elenco di materiali e paesi ai quali si applicano i paragrafi 1 e 2. Gli Stati partner dell'EAC notificano alla Commissione europea a cadenza trimestrale i materiali ai quali è stato applicato il cumulo in forza dei paragrafi 1 e 2⁸.
4. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine emessi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 recano (alla casella/campo 7) la seguente dicitura: "Applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, o articolo 6, paragrafo 2, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico UE-EAC".
5. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può applicarsi purché:
- a) tutti i paesi e i territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano sottoscritto tra loro un accordo o un'intesa sulla cooperazione amministrativa, sul modello dell'allegato X, atto a garantire la corretta attuazione del presente articolo e comprendente un riferimento all'impiego delle opportune prove dell'origine;
 - b) lo Stato o gli Stati partner dell'EAC forniscano all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi o le intese di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può

⁷ Ai fini dell'applicazione di questo specifico caso di esclusione vigono le norme di origine non preferenziali applicabili alla frontiera dell'Unione europea.

⁸ La Commissione europea fornirà un modulo utilizzabile dagli Stati ACP a fini di notifica. Il modulo riguarderà almeno gli elementi seguenti: la descrizione dei materiali usati per il cumulo e l'origine dei materiali.

applicarsi ai paesi o ai territori di cui al presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

ARTICOLO 7

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti in uno Stato partner dell'EAC o nell'Unione europea:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti ortofrutticoli ivi coltivati, colti o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci sono ivi nati e allevati;
 - g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali degli Stati partner dell'EAC o dell'UE, con le loro navi;
 - h) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - i) gli articoli usati, purché siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - l) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
 - a) registrate in uno Stato membro dell'UE, in uno Stato partner dell'EAC o in un PTOM;

- b) battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato partner dell'EAC o di un PTOM;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato partner dell'EAC o di un PTOM;
 - o
 - ii) appartengono a società
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato partner dell'EAC o in un PTOM e
 - che sono per almeno il 50% di proprietà di enti pubblici o cittadini di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato partner dell'EAC o di un PTOM.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'Unione europea consente, su richiesta di uno Stato partner dell'EAC, che le navi noleggiate o in leasing da operatori dello Stato partner dell'EAC siano considerate "loro navi" ai fini dell'attività di pesca alle seguenti condizioni:

- a) che battano bandiera dello Stato partner dell'EAC e
- b) che lo Stato partner dell'EAC abbia offerto all'Unione europea l'opportunità di negoziare un accordo di pesca e l'Unione abbia respinto tale offerta e
- c) che l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati firmatari dell'accordo o di un PTOM e
- d) che il pesce sia sbarcato e trasformato nello Stato partner dell'EAC e
- e) che le attività di cui al presente paragrafo riguardino un surplus individuato da un parere scientifico reso nel contesto dell'IOTC dalle competenti autorità internazionali, regionali o nazionali e
- f) che il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dal Comitato in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato partner dell'EAC di svolgere in proprio attività di pesca, attribuendo in particolare a detto Stato la responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo considerevole.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 possono essere soddisfatte nell'Unione europea, in diversi Stati partner dell'EAC, nei PTOM o in Stati firmatari di altri APE purché i paesi interessati siano ammessi al cumulo in forza degli articoli 4 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari dello Stato la cui bandiera è battuta dalla nave o nave officina a norma del paragrafo 2, lettera b).

Dette condizioni si applicano nei confronti di PTOM e Stati associati ad altri APE unicamente a condizione che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

ARTICOLO 8

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'allegato II è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che il loro valore totale o il peso netto stimato nella composizione del prodotto non superi:
 - a) il 15 per cento del peso del prodotto, per i prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, ad eccezione dei prodotti alieutici trasformati del capitolo 16;
 - b) il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, ai quali si applicano le tolleranze menzionate alle note 6 e 7 dell'allegato II, parte I.
4. Il paragrafo 3 non permette il superamento di alcuna delle percentuali di contenuto massimo di materiali non originari specificate nelle norme di cui all'elenco dell'allegato II.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti ai sensi dell'articolo 7. Fatto salvo però il disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, la tolleranza di cui a detti paragrafi si applica tuttavia al totale di tutti i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto e per i quali la norma dell'elenco dell'allegato II relativa a tale prodotto disponga che tali materiali siano interamente ottenuti.

ARTICOLO 9

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 8, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare e aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibratura, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o negli Stati partner dell'EAC.

ARTICOLO 10

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e inclusi nel prezzo o non fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 12

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari purché tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;

- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 14

Principio di territorialità

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati partner dell'EAC o nell'Unione europea.
2. Fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6, le merci originarie esportate da uno Stato partner dell'EAC o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 15

Assenza di manipolazione

1. I prodotti dichiarati per il consumo interno in un paese devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici del paese importatore, prima di essere dichiarati ai fini della dichiarazione per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio o la spedizione dei prodotti sono ammessi solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatto salvo il disposto del titolo IV il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di frazionamento.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

ARTICOLO 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in uno Stato partner dell'EAC beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
- a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato partner dell'EAC o dall'UE nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario in uno Stato partner dell'EAC o nell'UE;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, che deve recare l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o analoghe manifestazioni pubbliche di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 17

Requisiti generali

1. I prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC importati nell'UE e i prodotti originari dell'UE importati in uno Stato partner dell'EAC beneficiano all'importazione delle disposizioni del presente accordo su presentazione dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.
2. Previa notifica in sede di Comitato dall'Unione europea agli Stati partner dell'EAC, i prodotti originari dell'UE beneficiano all'importazione in uno Stato partner dell'EAC del trattamento tariffario preferenziale di cui al presente accordo dietro presentazione di una dichiarazione di origine redatta secondo le modalità di cui all'articolo 22 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente dell'UE. Detta notifica può stipulare che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applichi più all'Unione europea.
3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi di cui all'articolo 27, delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati partner dell'EAC sia all'UE.

ARTICOLO 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, occorre tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato partner dell'EAC se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'UE, di uno Stato partner dell'EAC o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure
 - b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 21

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato partner dell'EAC o nell'Unione europea, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati partner dell'EAC o nell'UE, da uno o più certificati di circolazione EUR.1 I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC, dell'UE o di un altro dei paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui al presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di 10 (dieci) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 26

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 28

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 4, paragrafo 1, o l'articolo 5, paragrafo 1, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato partner dell'EAC, dall'UE, da un altro Stato ACP o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte A, del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM o nell'UE da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichino l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 2, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato partner dell'EAC, nell'UE, in un altro Stato ACP o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte B, del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM o nell'UE da cui i materiali provengono.
3. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, le prove di origine documentali applicabili sono determinate in conformità alle norme che si applicano ai paesi SPG, stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁹, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
4. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 2, le prove di origine documentali applicabili sono determinate in conformità alle norme stabilite dai pertinenti accordi o intese.
5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figurino una

⁹ Come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010.

descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

6. In deroga al disposto del paragrafo 5 e qualora si applichi l'articolo 4, quando un fornitore appartenente all'EAC effettua forniture regolari ad un particolare cliente di uno Stato partner dell'EAC di merci il cui carattere, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, si prevede rimanga costante per lunghi periodi di tempo, tale fornitore può presentare una dichiarazione unica a copertura di spedizioni successive di tali merci, designata nel prosieguo come "dichiarazione a lungo termine del fornitore". Una dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa per un periodo massimo di un (1) anno dalla data di emissione. Il fornitore informa immediatamente l'acquirente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più valida in relazione alle merci fornite.
7. Qualora si applichi il paragrafo 6, la prova ai sensi del presente protocollo del carattere originario dei materiali provenienti da uno Stato partner dell'EAC è costituita dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte C. La prova della lavorazione o trasformazione effettuate in uno Stato partner dell'EAC è costituita dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte D.
8. La dichiarazione del fornitore, o la dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui al paragrafo 6, può essere redatta su un modulo prestampato.
9. La dichiarazione del fornitore, o la dichiarazione a lungo termine del fornitore di cui al paragrafo 6, reca la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione di origine e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui sono redatte le dichiarazioni dei fornitori. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
10. Le dichiarazioni dei fornitori o le dichiarazioni a lungo termine del fornitore di cui al paragrafo 6 sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
11. Il fornitore, o il fornitore a lungo termine, che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

ARTICOLO 29

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato partner dell'EAC, dell'UE o di uno degli

altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafo 2, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali in uno Stato partner dell'EAC, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5, rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato partner dell'EAC, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafo 2, e in conformità del presente protocollo.

ARTICOLO 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, per cinque (5) anni negli Stati partner dell'EAC e per almeno tre (3) anni nell'UE.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all'articolo 29 per cinque (5) anni negli Stati partner dell'EAC e almeno tre (3) anni nell'UE.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per cinque (5) anni negli Stati partner dell'EAC e per almeno tre (3) anni nell'UE.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano il certificato di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per cinque (5) anni negli Stati partner dell'EAC e per almeno tre (3) anni nell'UE.

ARTICOLO 31

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 32

Importi espressi in euro per le merci di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 27, paragrafo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati partner dell'EAC, degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno in conformità ai paragrafi da 2 a 4. Il tasso di cambio fisso non è applicabile a fini fiscali.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in detta valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato su richiesta dell'UE o degli Stati partner dell'EAC. Nel procedere a detta revisione il Comitato tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 33

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare del presente accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di uno Stato partner dell'EAC o dell'UE beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Le parti contraenti si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. Le parti procedono alle notifiche di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 34

Notifica delle autorità doganali

1. Gli Stati partner dell'EAC e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano a vicenda, tramite il segretariato dell'EAC e la Commissione europea, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni dei fornitori sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente al segretariato dell'EAC e alla Commissione europea.
2. Gli Stati partner dell'EAC e gli Stati membri dell'Unione si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

ARTICOLO 35

Metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'UE, gli Stati partner dell'EAC e gli altri paesi e territori di cui agli articoli 4, 5 e 6 si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati partner dell'EAC, nell'UE e negli altri paesi e territori interessati di cui agli articoli 4, 5 e 6.

ARTICOLO 36

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o del fabbricante oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati quanto prima alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC, dell'UE o di uno degli altri paesi e territori di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Le parti faranno riferimento all'articolo 7 del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine.

ARTICOLO 37

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni riportate in tale documento.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui è stata redatta la dichiarazione di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità certificanti a cui è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta.

Una copia della scheda d'informazione è conservata dall'ufficio che l'ha rilasciata per cinque (5) anni nel caso di uno Stato partner dell'EAC e almeno tre (3) anni nel caso di uno Stato membro dell'UE.

3. I risultati del controllo sono comunicati entro dieci (10) mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o la compilazione di una dichiarazione di origine.
4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova o di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a ogni altro controllo che ritengano opportuno per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine rilasciati o redatti in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

ARTICOLO 38

Risoluzione delle controversie

Le controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 36 e 37 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o quelle che sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione avviene comunque secondo la legislazione di tale paese.

ARTICOLO 39

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 40

Deroghe

1. Il Comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie negli Stati partner dell'EAC.

Prima della presentazione della richiesta di deroga al Comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC interessati notificano all'Unione tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

L'Unione europea accoglie tutte le richieste degli Stati partner dell'EAC debitamente motivate in conformità del presente articolo che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria dell'Unione affermata.

2. Per facilitare l'esame della richiesta di deroga da parte del Comitato, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
 - a) descrizione del prodotto finito;
 - b) natura e quantitativo dei materiali originari di un paese terzo;
 - c) natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati partner dell'EAC o dei paesi o territori di cui agli articoli 4 e 5 o dei materiali ivi trasformati;
 - d) processi di fabbricazione;

- e) valore aggiunto;
- f) personale impiegato nell'impresa interessata;
- g) volume delle esportazioni previste nell'Unione;
- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano alle richieste di proroga.

Il Comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in questione;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato partner dell'EAC, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
 - c) dei casi specifici per i quali possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme.
4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati partner dell'EAC intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.
6. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga è accordata purché essa non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6 e in aggiunta alle disposizioni di detti paragrafi, sono autorizzate deroghe relative ai filetti di tonno della voce 1604 ottenuti da tonno non originario delle voci 0302 o 0303 entro il limite di un contingente annuale di 5 000 tonnellate. Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati partner dell'EAC, tenendo conto

del suddetto contingente, al Comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

8. Il Comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque giorni (75) lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del Comitato. Se l'Unione europea non informa lo Stato partner dell'EAC della sua posizione in merito alla richiesta entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
9.
 - a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal Comitato.
 - b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del Comitato, purché tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati partner dell'EAC in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga, applicando le modalità stabilite al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il Comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato la concessione. Al termine di detto esame il Comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 41

Condizioni particolari

1. Il termine "UE" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari dell'UE" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato partner dell'EAC.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nell'UE sono oggetto di lavorazione o di trasformazione in uno Stato partner dell'EAC, sono considerati come interamente ottenuti nello Stato partner dell'EAC.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla o nell'UE sono considerate effettuate in uno Stato partner dell'EAC se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in detto Stato.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 9 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

Revisione e applicazione delle norme d'origine

1. A norma degli articoli 9 e 142 del presente accordo il presente protocollo, compresi gli allegati, è sottoposto a riesame a cadenza di cinque (5) anni dall'entrata in vigore del presente accordo, oppure ogniqualvolta gli Stati partner dell'EAC o l'Unione ne facciano richiesta, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari, in particolare in considerazione del principio che, quando possibile e previo accordo di entrambe le parti, per ogni norma specifica per prodotto contenuta nell'allegato II si applica la stessa norma di origine alle esportazioni di entrambe le parti. Nel corso di detto riesame le parti prendono in considerazione le esigenze di sviluppo degli Stati partner dell'EAC, quali lo sviluppo delle tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri fattori.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

2. In conformità all'articolo 29 del presente accordo, il Comitato cura tra l'altro quanto segue:
 - a) prende decisioni sui cumuli alle condizioni di cui all'articolo 6;
 - b) prende decisioni sulle deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 40;
 - c) raccomanda al Consiglio dell'APE le modifiche del presente protocollo.

ARTICOLO 43

Modifiche del protocollo

Il Consiglio dell'APE può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 44

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 45

Attuazione del protocollo

L'Unione europea e gli Stati partner dell'EAC prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I

Protocollo 1

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 8 del protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4 e 5 o 6. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 e 5 o 6 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 e 5 o 6 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 e 5 o 6.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nelle colonne 3 o 4, sia nelle colonne 5 o 6, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4, o quella della colonna 5 o quella della colonna 6. Se nella colonna 4 o 6 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3 o 5.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 8 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o negli Stati partner dell'EAC.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e gli altri, bensì che si possono usare le une o gli altri, oppure entrambi.

5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3, per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, limitatamente agli stadi precedenti alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine,
- cotone,
- carta e materiali per la produzione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti della voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10 per cento, in peso, del filato

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 per cento.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di

polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹⁰, se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹¹;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti

¹⁰ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

¹¹ Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹²;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore; non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

¹² Cfr. la nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 8:

Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

1. Tutti i prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.
2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad es., fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute		Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute	
ex capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; esclusi:	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti		Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	Crostacei affumicati, anche sgusciati, cotti prima o durante l'affumicatura	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 		<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Molluschi affumicati, anche sgucciati, cotti prima o durante l'affumicatura	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti		Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 0308	<p>Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana</p> <p>Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 sono interamente ottenuti; e - il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 sono interamente ottenuti; e - il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	
capitolo 05	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 08	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutti i frutti commestibili e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 devono essere interamente ottenuti, e - il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione in cui tutti i frutti commestibili e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 devono essere interamente ottenuti, e - il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	
capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 sono interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 sono interamente ottenuti	
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 14	Materie da intreccio vegetali; altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali o vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali classificati in una sottovoce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 1501 a 1504	Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce, ecc.	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali classificati in una sottovoce diversa da quella del prodotto	
1505, 1506 e 1520	Grasso di lana e sostanze grasse derivate	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 15 utilizzati devono essere interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516 e 1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 		<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e - in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti 	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 non supera il 30% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 non supera il 30% del peso del prodotto finale	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale, e - il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale e - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale, e - il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale e - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2008	Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero non supera il 40% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 	
capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2004, 2207 e 2208, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti 		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2004, 2207 e 2208, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti 	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2302 ed ex 2303	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi Residui della fabbricazione degli amidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale, e - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e - dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto finale, e - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40% del peso del prodotto finale, e - il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60% del peso del prodotto finale 	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30% del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati	
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti		Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 10 in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 10% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto, e - almeno il 10% in peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è interamente ottenuto 		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 10 in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 10% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto, e - almeno il 10% in peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è interamente ottenuto 	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere usato	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹³	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁴	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁴ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁵	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁶	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁷	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁸	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹⁶ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹⁷ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ²⁰	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁸ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

²⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ²¹	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ²²	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

²² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2842 10	Alluminosilicati di costituzione chimica non definita	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2852	Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	<p>- Composti di mercurio di altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:</p> <p>-- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>-- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>- Composti di mercurio inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi;</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843</p>		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843</p>	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	<ul style="list-style-type: none"> - Caseinati ed altri derivati delle caseine contenenti composti di mercurio; colle di caseina, contenenti composti di mercurio - Altre albumine, albuminati e altri derivati delle albumine, contenenti composti di mercurio - Peptoni e loro derivati, contenenti composti di mercurio altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominate né comprese altrove, contenenti composti di mercurio; polvere di pelle, trattata o no al cromo, contenente composti di mercurio 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, contenenti composti di mercurio, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati, contenenti composti di mercurio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, contenenti composti di mercurio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2905 43, 2905 44, e 2905 45	Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:				
	- altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 2939 11	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40% del peso del prodotto finale	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 3002	- Altri composti a funzione carbossiammide (inclusi la saccarina e i suoi sali) e a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; altri composti eterociclici, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi da quelli della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri polieteri, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²³	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁴	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006	- Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²³ Nel caso di prodotti composti di materiali appartenenti a due voci, una compresa tra 3901 e 3906 e l'altra tra 3907 e 3911, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali appartenenti a due voci, una compresa tra 3901 e 3906 e l'altra tra 3907 e 3911, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	<p>- Filo e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</p> <p>-- in plastica:</p> <p>--- Fogli o pellicole ionomeri</p> <p>--- Fogli di plastica, metallizzati</p> <p>--- Altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron²⁵</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron²⁶</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

²⁵ Sono considerati ad alta trasparenza: fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 con trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

²⁶ Sono considerati ad alta trasparenza: fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 con trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	-- In tessuto	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia</p>	<p>Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia</p>	<p>Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
3006 70	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici o come agenti di coesione tra il corpo e gli strumenti medici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3006 92	Rifiuti farmaceutici: Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate: - A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3806 30	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove; a base di sostanze amidacee	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:				
	- Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
	- Rifiuti di origine ospedaliera: guanti, mezziguanti e muffole chirurgici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione e a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 3907	Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁷ o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁸ o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali appartenenti a due voci, una compresa tra 3901 e 3906 e l'altra tra 3907 e 3911, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁸ Nel caso di prodotti composti di materiali appartenenti a due voci, una compresa tra 3901 e 3906 e l'altra tra 3907 e 3911, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	Poliestere	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron ²⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron ³⁰	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁹ Sono considerati ad alta trasparenza: fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 con trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

³⁰ Sono considerati ad alta trasparenza: fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 con trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:				
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati		Rigenerazione di pneumatici usati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco	
4114 e 4115	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati; Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pelli artificiali; loro lavori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:				
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite		Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite		Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302		Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa		Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature		Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature		Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409		Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta		Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ³¹		Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ³²	

³¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

³² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Tessitura ³³ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ³⁴	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

³⁴

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ³⁵		Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ³⁶	

³⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

³⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Tessitura ³⁷ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ³⁸	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

³⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

³⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ³⁹		Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁴⁰	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Tessitura ⁴¹ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ⁴²	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

³⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁴³		Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁴⁴	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Tessitura ⁴⁵ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ⁴⁶	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁴³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁴⁷		Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁴⁸	

⁴⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁴⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	Tessitura ⁴⁹ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ⁵⁰	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali		Estrusione di fibre sintetiche o artificiali	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁵¹		Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁵²	

⁴⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Tessitura ⁵³ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ⁵⁴	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ⁵⁵		Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali	Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ⁵⁶
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:				

⁵⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Feltri all'ago	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto,</p> <p>tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,</p> <p>possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali⁵⁷</p>	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto,</p> <p>tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,</p> <p>possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali⁵⁸</p>

⁵⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁵⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, o Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁵⁹		Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, o Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁶⁰	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica		Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:				
	- Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili		Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	

⁵⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁶¹		Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁶²	

⁶¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ⁶³		Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ⁶⁴	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o Filatura accompagnata da floccaggio o Floccaggio accompagnato da tintura ⁶⁵		Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o Filatura accompagnata da floccaggio o Floccaggio accompagnato da tintura ⁶⁶	

⁶³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁵ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica⁶⁷</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	133	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica⁶⁸</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	Tessitura ⁶⁹ o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura ⁷⁰	Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

⁶⁷

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁸

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa		Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura	Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:				
	- Contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Tessitura		Tessitura	
	- Altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura		Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura	Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ⁷¹		Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ⁷²	

⁷¹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷²

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:				
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura		Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altro	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p>o</p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁷³</p>		<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p>o</p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁷⁴</p>	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:				
	- Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ⁷⁵		Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ⁷⁶	
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura		Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura	

⁷³

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁴

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁵

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁶

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altro	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura		Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p>	<p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:				
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia		Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 5909 a 5911	<p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p> <p>- Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- Altri</p>	<p>Tessitura</p> <p>Tessitura⁷⁷</p> <p>Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura⁷⁸</p> <p>o</p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p>		<p>Tessitura</p> <p>Tessitura⁷⁹</p> <p>Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco⁸⁰</p> <p>o</p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p>	

⁷⁷ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁰ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura</p> <p>o</p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p>o</p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia</p> <p>o</p> <p>Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:				
	Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti		Fabbricazione a partire da tessuti	
	- Altri	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁸¹		Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁸²	

⁸¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁸² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da tessuti		Fabbricazione a partire da tessuti	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:				
	Ricamati	<p>Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁸³</p> <p>o</p> <p>Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto^{84 85}</p>		<p>Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)</p> <p>o</p> <p>Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto^{86 87}</p>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁸⁸</p>

⁸³ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁸⁴ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁵ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁸⁶ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri	<p>Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)</p> <p>o</p> <p>Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto^{89 90}</p>		<p>Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)</p>	<p>Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto^{91 92}</p>

⁸⁷ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁸⁸ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁹⁰ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁹¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

⁹² Cfr. la nota introduttiva 7.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:				
	Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁹³		Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁹⁴

⁹³ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁹⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁹⁵		Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁹⁶
	- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

⁹⁵ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁹⁶ Cfr. la nota introduttiva 7.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:				
	- Di feltro o di stoffe non tessute	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)		Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	
	- Altri:				
	- - Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ^{97 98}		Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁹⁷ Cfr. la nota introduttiva 7.

⁹⁸ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- - Altri	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)		Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁹⁹		Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ¹⁰⁰	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:				
	- Di stoffe non tessute	Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)		Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	

⁹⁹

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

¹⁰⁰

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	- Altri	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ^{101 102} o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)		Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ^{103 104} o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁰¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

¹⁰² Cfr. la nota introduttiva 7.

¹⁰³ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

¹⁰⁴ Cfr. la nota introduttiva 7.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortiment o deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortiment o. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o		Ogni articolo dell'assortiment o deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortiment o. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles interne o ad altre parti della suola di cui alla voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire da ardesia lavorata		Fabbricazione a partire da ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)		Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:				
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI ¹⁰⁵	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006		Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

¹⁰⁵

SEMI — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), ed altri filati non colorati, anche tagliati, o - lana di vetro		Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), ed altri filati non colorati, anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:				

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	Greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni		Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi		Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi		Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206		Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207		Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7207		Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7207	
7218 91 e 7218 99	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10		Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti della voce 7218		Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218		Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218	
7224 90	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10		Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiproducti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224		Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207		Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224		Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato				
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7801	Piombo greggio:				
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501 e 8502	Motori e generatori elettrici, gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:				
	- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:				
	- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1 000 Volt	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:				

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
	-- di materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione e a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- di ceramica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540 11 e 8540 12	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8542	Circuiti integrati elettronici:				

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 85423 1, ex 85423 2, ex 85423 3 ed ex 85423 9	- Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte	
	- Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9033	Parti e accessori (non nominati né compresi altrove in questo capitolo) di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9601 e 9602	<p>Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).</p> <p>Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortiment o deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortiment o. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o		Ogni articolo dell'assortiment o deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortiment o. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortiment o	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

Voce SA	Designazione dei prodotti	Lavorazioni o trasformazioni a cui i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario			
		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni UE nell'EAC	Per esportazioni EAC nell'UE	Per esportazioni EAC nell'UE
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
9619	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini e fasce per neonati e oggetti simili, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

ALLEGATO III

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso occorre che ciascun certificato rechi un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 n. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro		
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
	e		
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli¹, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>	

<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme</p> <p>Documento di esportazione²</p> <p>Modulo n.</p> <p>Ufficio doganale.....</p> <p>Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato</p> <p>.....</p> <p>Data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>	<p>Timbro</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p>
---	---------------	--

¹ Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

² Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p>
	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>è stato rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità prescritti (si vedano le osservazioni allegate).</p>

<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: right;">..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Luogo e data)</i></p> <p style="text-align: right;">..... Timbro</p> <p>.....</p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> <p>.....</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella opportuna.</p>
--	--

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né cancellazioni né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate biffando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione va tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci vanno descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 n. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note sul retro	
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	e	
	<i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni	

<p>8. Numero d'ordine, marche e numeri, quantità e tipo di colli, designazione delle merci</p>	<p>9. Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³, ecc.)</p>	<p>10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i></p>
---	--	--

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi:

.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
.....
.....
.....

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен ако не е посочено друго, тези продукти са с преференциален произход ...⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit.....⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z ...⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione va inoltre indicato in modo leggibile)

NOTE

- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 41 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾..

sono state prodotte in⁽²⁾ e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati partner dell'EAC e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽³⁾.....⁽⁴⁾..

.....⁽⁵⁾..

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- ⁽¹⁾ - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione:
"..... elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte"
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 30, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- ⁽²⁾ Unione europea, Stato membro, Stato partner dell'EAC, PTOM o altro Stato ACP. Se si tratta di uno Stato partner dell'EAC, di un altro Stato ACP o di un PTOM, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo i numeri di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
- ⁽³⁾ Luogo e data.
- ⁽⁴⁾ Nome e funzione nella società.
- ⁽⁵⁾ Firma.

ALLEGATO V B

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI NON AVENTI
CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE**

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾.. sono state prodotte in⁽²⁾.. e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato partner dell'EAC, di un altro Stato ACP, di un PTOM o dell'Unione europea ai fini degli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾.....⁽⁴⁾.....⁽⁵⁾..

.....

.....

.....⁽⁶⁾..

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾.....⁽⁸⁾..

.....⁽⁹⁾..

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- ⁽¹⁾ - Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte".
- Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. l'articolo 30, paragrafo 3), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- ⁽²⁾ Unione europea, Stato membro, Stato partner dell'EAC, PTOM o un altro Stato ACP.
- ⁽³⁾ La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. Deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- ⁽⁴⁾ Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- ⁽⁵⁾ Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- ⁽⁶⁾ Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [nello Stato membro] [nello Stato partner dell'EAC] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP]:", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- ⁽⁷⁾ Luogo e data.

- (⁸) Nome e funzione nella società.
- (⁹) Firma.

ALLEGATO V C

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale secondo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 6

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte di seguito:

.....(1)

.....(2)

che vengono fornite regolarmente a(3), sono originarie di(4) e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con(5).

La presente dichiarazione è valida per tutte le spedizioni successive di tali merci spedite da a(6).

Si impegna a informare immediatamente qualora la presente dichiarazione non sia più valida.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa richiesta.

.....(7)

.....(8)

.....(9)

Note

- (1) Descrizione
- (2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello
- (3) Ragione sociale della società cui sono fornite le merci
- (4) UE, paese, gruppo di paesi o territorio di cui sono originarie le merci
- (5) Paese, gruppo di paesi o territorio in questione
- (6) Indicare le date. Il periodo non deve essere superiore a 12 mesi.
- (7) Luogo e data
- (8) Nome e posizione, ragione sociale e indirizzo della società
- (9) Firma

ALLEGATO V D

Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale secondo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 6

Il sottoscritto, fornitore delle merci di cui al presente documento, che vengono spedite regolarmente a(1), dichiara che:

per la produzione delle merci sono stati utilizzati i seguenti materiali che non sono originari dell'UE, di uno stato partner dell'EAC, di un PTOM o di un altro Stato ACP.

Descrizione delle merci fornite	Descrizione dei materiali non originari utilizzati (2)	Codice SA dei materiali non originari utilizzati (3)	Valore dei materiali non originari utilizzati (4)

Tutti gli altri materiali utilizzati per produrre queste merci sono originari dell'UE, di uno stato partner dell'EAC, di un PTOM o di un altro Stato ACP.

La presente dichiarazione è valida per tutte le spedizioni successive di tali merci spedite da a(5).

Si impegna a informare immediatamente qualora la presente dichiarazione non sia più valida.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa richiesta.

.....(6)

.....(7)

.....(8)

Note

- (1) Ragione sociale e indirizzo del cliente
- (2) Se la fattura, bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.
- (3) Da compilare solo se pertinente.
- (4) "Valore" è il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea, negli Stati partner dell'EAC, nei PTOM o in altri Stati ACP.
- (5) Indicare le date. Il periodo non deve essere superiore a 12 mesi.
- (6) Luogo e data.
- (7) Nome e posizione, ragione sociale e indirizzo della società.
- (8) Firma.

ALLEGATO VI

SCHEDA D'INFORMAZIONE

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾		SCHEDA D'INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra UNIONE EUROPEA e UNO STATO PARTNER DELL'EAC				
2. Destinatario (1)						
3. Trasformatore (1)		4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni				
6. Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾		5. Per uso ufficiale				
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ Modulo: n. Serie: Data: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO						
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽¹⁾				
		11. Valore ⁽⁴⁾				
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE						
12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci		13. Paese	14. Quantità ⁽³⁾ 15. Valore ⁽²⁾⁽⁵⁾			

numero della voce/sottovoce (codice SA)	di origine		
---	------------	--	--

16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate							
17. Osservazioni							
<p>18. VISTO DELLA DOGANA</p> <p>Dichiarazione certificata conforme:</p> <p>Documento:</p> <p>Modulo: n.:</p> <p>Ufficio doganale:</p> <p>Data: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Timbro</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>				<p>19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> </p> <p>Luogo: Data:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>			

(1) (2) (3) (4) (5) Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che</p> <p>la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*)</p>
<p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>	<p style="text-align: center;">(Luogo e data)</p>
<p>Funzionario Timbro</p>	<p>Funzionario Timbro</p>
<p>(Firma del funzionario)</p>	<p>(Firma del funzionario)</p> <p>(*) Cancellare la dicitura non pertinente</p>

Note

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Informazione facoltativa.

- (3) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (4) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1. Classificazione doganale (codice SA)	2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)
3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi	4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi
5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi	6. Valore dei prodotti finiti
7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi	8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata
9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 5	10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 5
11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 4 e 5	12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, negli Stati o nei territori di cui agli articoli 4 e 5 su materiali provenienti da paesi terzi
13. Durata della deroga richiesta: da a	
14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni in uno o più Stati partner dell'EAC:	15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate
	16. Valore degli investimenti realizzati/previsti
	17. Personale impiegato/previsto

<p>18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati partner dell'EAC:</p> <p>18.1. Manodopera:</p> <p>18.2. Spese generali:</p> <p>18.3. Altro:</p>	<p>20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga</p>
<p>19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali</p>	<p>21. Osservazioni</p>

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 4 e 5.

Casella 12: se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 4 e 5 senza conseguire l'origine, prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato partner dell'EAC che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata negli Stati o nei territori di cui agli articoli 4 e 5.

Casella 13: le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Terre australi e antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna,
 - Saint-Barthélemy,
 - Saint Pierre e Miquelon.
4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten.
5. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
 - Anguilla,

- Bermuda,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del sud e Sandwich australi,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territorio antartico britannico,
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO IX

PRODOTTI AI QUALI LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 SI APPLICANO DAL 1° OTTOBRE 2015

Codice SA/NC	Descrizione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido.
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati.
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta "cioccolato bianco"; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; pastiglie ottenute per compressione]
ex 1302 20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25%; preparazioni dette "Chocolate milk crumb"; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti, o contenenti meno di 1,5%, di materie grasse provenienti dal latte, 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o isoglucosio, 5% di glucosio o amido; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la

	vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Prodotti a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Prodotti a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti, o contenenti meno di 1,5%, di materie grasse provenienti dal latte; di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e di 5% di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati come materie prime nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol. (escluse le preparazioni non contenenti o contenenti meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, di 5% di saccarosio o d'isoglucosio e di 5% di glucosio o di amido o fecola)

ALLEGATO X

MODELLO PER LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

IMPEGNO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AI FINI DELLE DISPOSIZIONI SUL CUMULO TRA GLI STATI PARTNER DELL'EAC E (PAESI O REGIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 6 DEL PROTOCOLLO 1 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO UE-EAC)

Considerando l'obbligo di cooperazione amministrativa indispensabile per assicurare la corretta attuazione del protocollo di origine dell'accordo di partenariato economico tra EAC e Unione europea e con l'intento di beneficiare delle norme sul cumulo tra le parti, quali stabilite dagli articoli 4 e 6 del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico,

Le parti si impegnano:

- a rispettare e a garantire il rispetto degli articoli 4 e 6 del presente protocollo
- a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione degli articoli a 4 6 del presente protocollo e delle sue disposizioni in materia di cumulo sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche
- a notificare il proprio impegno a garantire la conformità alle norme di origine di cui al titolo IV del protocollo sulle norme di origine e a fornire, sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche, la cooperazione amministrativa indispensabile ad assicurare la corretta attuazione di detti articoli.

.....

Data e firma del rappresentante autorizzato del governo di...

.....

Data e firma del rappresentante autorizzato del governo di...

DICHIARAZIONE COMUNE

riguardante il Principato di Andorra

1. Gli Stati partner dell'EAC accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

riguardante la Repubblica di San Marino

1. Gli Stati partner dell'EAC accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

PROTOCOLLO 2

**RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA
DOGANALE**

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "merci" si intendono tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;
- b) per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) per "autorità richiedente" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo e che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) per "autorità interpellata" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo e che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) per "dati personali" si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) per "operazione contraria alla legislazione doganale" si intende qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti che sia competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una parte sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità alle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra parte;

- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e se del caso:
 - b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.
2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;

- d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;
 - e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da quest'ultima stabilite:
- a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
 - b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato partner dell'EAC o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, oppure
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte che le ha ricevute e nel caso dell'Unione europea dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'Unione europea¹⁰⁶.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che potrebbe fornirli. A

¹⁰⁶ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme e disposizioni di legge applicabili.

3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali degli Stati partner dell'EAC e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea e se del caso alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'applicazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di esecuzione adottate a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare l'Unione europea.
4. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni degli Stati partner dell'EAC che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti dell'EAC e le autorità doganali degli Stati partner dell'EAC, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare gli Stati partner dell'EAC.
5. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato partner dell'EAC, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
6. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.